
Eredità, la comunione dei beni non divide il saldo del conto

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 02 AGOSTO 2022 | Angelo Busani

Nel caso di decesso di una persona coniugata in regime di comunione legale dei beni, nella dichiarazione di successione va indicato l'intero importo del saldo attivo del conto corrente intestato al defunto, salvo che gli eredi dimostrino che il suo credito verso la banca sia sottoposto al regime di comunione legale dei beni. In quest'ultimo caso, nella dichiarazione di successione va indicato un valore pari alla metà di detto saldo attivo.

Lo stesso vale per il saldo attivo di un libretto di risparmio. Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 398 del 1° agosto 2022, sul frequente caso della successione ereditaria del *de cuius* coniugato in regime di comunione legale dei beni e il conseguente problema di stabilire il perimetro dell'attivo ereditario: il regime di comunione legale comporta, da un lato, che gli acquisti effettuati da uno dei coniugi profittano, di regola, anche all'altro e, d'altro lato, che quando il regime di comunione legale cessa (come con la morte di uno dei coniugi) diventano comuni anche sostanze che, fino a quel momento, erano di titolarità di uno dei coniugi.

È, quest'ultimo, il fenomeno della comunione *de residuo* e cioè la norma in base a cui con la cessazione del regime di comunione divengono comuni, tra gli altri, se non ancora "consumati", i redditi derivanti a un coniuge dalla sua attività lavorativa (articolo 177, lettera b, del Codice civile) e i frutti derivanti dai beni di titolarità individuale di uno dei coniugi (articolo 177, lettera c). L'Agenzia, dunque, mette in primo piano l'intestazione formale dei beni dell'asse ereditario, ma ammette che gli eredi possano dare prova contraria. In particolare, se un conto corrente o un libretto sono intestati solo al defunto, nella dichiarazione di successione va indicato l'intero saldo attivo, salvo che l'erede dia una «dimostrazione contraria» connotata da «requisiti di certezza idonei».

Quanto ai redditi percepiti dal defunto, e da lui non consumati, tale prova contraria non dovrebbe essere difficile se, ad esempio, il defunto fosse un lavoratore autonomo o dipendente che regolarmente convogliasse i proventi della sua attività su un certo conto.

Più in generale, quanto all'attivo ereditario esistente presso le banche, la prova della sua appartenenza alla comunione legale non pare complicata se si tratta di strumenti finanziari: il loro acquisto ne determina la immediata sottoposizione al regime di comunione; quanto al saldo del conto corrente, essendo un credito acquisito dal *de cuius* verso la banca quando versa il denaro, vi è un netto contrasto tra la tesi della sua sottoposizione al regime di comunione (Cassazione, sentenze 21098/2007; 799/2009) e la tesi della sua estraneità al patrimonio comune (6424/1987, 9513/1991, 987/1995, 1363/1999, 1548/2008). © RIPRODUZIONE RISERVATA